



CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Imu

Con la risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito alcuni punti sull'imposta.

Per i fabbricati di categoria D i comuni potranno aumentare l'aliquota base dello 0,76% fino 0,3 punti percentuali, ma non potranno diminuirla.

Peri fabbricati rurali l'aliquota dello 0,2% non potrà essere ridotta dai comuni e il gettito deve essere destinato allo Stato.

Le delibere comunali per l'approvazione delle aliquote Imu devono essere pubblicate entro il 30 aprile, in caso contrario si intendono prorogate quelle dell'anno precedente ovvero, se non pubblicate nemmeno le delibere per il 2012, le aliquote previste per legge.

Imu enti non commerciali

Con la risoluzione 3/DF e 4/DF il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune precisazioni in merito all'IMU per gli enti non commerciali.

Per gli immobili utilizzati da tali enti per finalità non commerciali è prevista l'esenzione IMU se l'ente ha adeguato lo statuto ai requisiti generali previsti dall'art. 3, comma 1 del DM 200/2012.

In base alla risoluzione 3 il termine per adeguare lo statuto, fissato per il 31 dicembre 2012, non deve considerarsi perentorio in quanto il tempo di adeguamento dello statuto potrebbe richiedere tempi più lunghi.

Con la risoluzione 4 viene chiarito che l'esenzione vale anche per gli immobili che l'ente non commerciale da in comodato ad un altro ente non commerciali per lo svolgimento di attività non commerciali.

Non trova applicazione, invece, per gli immobili dati in affitto i quali generano “manifestazione di ricchezza e capacità economica”.

Responsabilità solidale appalti

L'Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi dell'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 ("decreto crescita"), che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi (circolare n. 2/E dell'1 marzo).

Innanzitutto, nel documento di prassi, si precisa che l'articolo 13-ter, stante la sua natura di norma finalizzata a contrastare l'evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non limitatamente a quelli stipulati nell'ambito del settore edilizio, mentre ne restano esclusi, per espressa previsione normativa:

- le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;
- le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
- il "condominio", in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

La norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula; pertanto, per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame. Un altro importante chiarimento, poi, riguarda i contratti interessati all'applicazione dell'articolo 13-ter. Al riguardo, il documento di prassi precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, sia riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall'articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.

Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dalla norma in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Certificato energetico immobili

Per vendere un immobile o trasferirlo a titolo oneroso, così come per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni integrali, il certificato energetico è sempre necessario. Ma la classe energetica va inserita anche negli annunci di affitto e l'attestato serve in caso di demolizione e ricostruzione.

A certificare le prestazioni energetiche di un edificio può essere solo un tecnico abilitato. I

proprietari non possono più ricorrere all'autocertificazione, perché questa strada è stata cancellata dal decreto del 22 novembre 2012, in vigore dallo scorso 28 dicembre. Era un'alternativa molto utilizzata, anche se poneva automaticamente l'immobile in classe G, ossia nella classe più bassa.

Le regole dettate dal Governo, però, non valgono su tutto il territorio nazionale. In base al principio di cedevolezza le regole statali previste dal Dpr del 15 febbraio riguardano solo le Regioni e le Province autonome che non si sono già dotate di una propria disciplina. In tutte quelle che lo hanno fatto si applicano invece le regole locali.

È vero che lo stesso decreto del 15 febbraio stabilisce che Regioni e Province autonome allineino i propri provvedimenti a quelli statali. Ma si tratta più di un invito che di un obbligo visto che non sono previste né scadenze, né sanzioni.

Sono molte le autonomie che in questi anni hanno legiferato in tema di certificazione energetica e regolamentato la professione del certificatore: nel Centro-Nord quasi tutte (Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Lazio) mentre nel Sud e nelle Isole, solo la Puglia.

Notifica della cartella

L'agenzia delle Entrate ha modificato con provvedimento del 5 marzo 2013 la cartella di pagamento. L'obiettivo è rendere più sicuro il credito dell'Erario o degli altri enti impositori. Per fare questo, la cartella di pagamento recepisce gli insegnamenti della Corte costituzionale. E così, nel rispetto della privacy del contribuente, in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, la cartella di pagamento deve essere notificata rispettando ben tre adempimenti: mediante deposito nella casa comunale; affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente; invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

Interessi di mora

Interessi di mora al 5,2233% su base annuale.

La nuova misura, operativa dal prossimo mese di maggio, è stata fissata con provvedimento 4 marzo 2013 del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi, individuata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012. Gli interessi si applicano sugli importi pagati dopo che sono passati sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.

Colpiscono le sole somme iscritte a ruolo, non anche le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi già indicati in cartella.

Vanno calcolati *“a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento”*,

così come dispone l'articolo 30 del Dpr n. 602/1973.

Diffide Inps contributi co.co.co

Diffide Inps in arrivo per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata.

L'Istituto di previdenza, infatti, ha programmato da qui al prossimo 15 aprile l'elaborazione e l'invio degli atti di accertamento (tramite Emens) a carico di società e persone fisiche che, in qualità di committenti, non hanno provveduto a versare in tutto o in parte le ritenute a carico dei collaboratori. La diffida dà tempo tre mesi per pagare i contributi omessi, pena la denuncia di reato all'autorità giudiziaria. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio n. 3981/2013.

L'operazione scaturisce dalla legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), la quale ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi di lavoratori iscritti alla gestione separata configura ipotesi di reato, la stessa già prevista per il mancato versamento delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti (legge n. 638/1983). In base alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, il nuovo reato si applica a partire dalle denunce EMens di competenza del mese di novembre 2010

Contributi inps gestione separata

I contributi versati alla gestione separata Inps oltre il massimale annuo non possono in nessun caso essere valorizzati ai fini pensionistici, neppure quando riguardino soggetti con altra contribuzione (i cosiddetti vecchi iscritti).

Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 4350/2013, in risposta ad un quesito, spiegando che l'unica soluzione in tal caso è il rimborso della quota eccedente di contributi versata.

Moratoria sui debiti delle PMI

Prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle Pmi", il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale.

Iscrizione elenchi 5 per mille

L'intervallo temporale a disposizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per chiedere all'Agenzia delle Entrate di essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012 si apre il 22 marzo e si chiude il 7 maggio.

Con la circolare n. 6/E del 21 marzo, l'Amministrazione fiscale illustra le modalità e le scadenze degli adempimenti necessari.

Le risorse complessive, destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013, sono quantificate nell'importo di 400 milioni di euro. Lo stabilisce l'articolo 23, comma 2, del decreto legge 95/2012 (*spending review*). La stessa norma conferma inoltre, per quest'anno, le categorie di beneficiari e le modalità previste per l'esercizio 2012.

Le domande dovranno essere fatte pervenire solo telematicamente, attraverso i portali di *Entratel* o *Fisconline*.

C'è comunque tempo fino al 20 maggio per correggere eventuali errori nei dati degli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia entro il 14 maggio.

Gli enti di diritto privato, che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, più brevemente definiti "del volontariato", sono tenuti, dopo l'iscrizione, a presentare anche, entro l'1 luglio (il 30 giugno è domenica), una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille.

Ticket sui licenziamenti

Via libera al pagamento del ticket sui licenziamenti introdotto dalla riforma Fornero.

Il versamento, in unica soluzione, va fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c'è stato il licenziamento; per i rapporti chiusi tra gennaio e marzo, il termine è fissato al prossimo 16 giugno. La misura del ticket va rapportata a mese, considerando intero quel mese in cui c'è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni. Lo stabilisce l'Inps nella circolare n. 44/2013.

Operativo dal 1° gennaio 2013, cioè con riferimento ai licenziamenti intervenuti a partire dal tale data, la nuova tassa è un'invenzione dell'ultima riforma del lavoro. Relativamente alle novità degli ammortizzatori sociali, infatti, la legge n. 92/2012 (la riforma Fornero) ha istituito questo nuovo «contributo sui licenziamenti», ribattezzato «ticket», per finanziare le indennità di disoccupazione, anch'esse nuove, ossia Aspi e miniAspi.

Il ticket, spiega l'Inps, vale 483,80 euro annui ed è dovuto per un massimo di 36 mesi (tre anni) di anzianità aziendale. Di conseguenza, l'importo massimo è pari a 1.451,00 euro (483,80 per 3).

Voucher nido e baby sitter

Per le mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare il nido o la baby sitter: lo rende noto l'Inps con la circolare 48 sul bonus previsto dalla riforma del lavoro sottolineando che i voucher saranno pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni di euro).

Possono chiederlo solo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata.

La norma che dà alle mamme la possibilità di chiedere il voucher per il nido o la baby sitter, in alternativa al congedo parentale, è introdotta dalla riforma del lavoro "in via sperimentale" per il triennio 2013-2015.

Il pacchetto di risorse stanziato (20 milioni di euro l'anno) basta per poco più di 11mila lavoratrici dipendenti l'anno (300 euro per un massimo di 6 mesi per le dipendenti, solo 3 mesi per le iscritte alla gestione separata), a fronte di oltre 250mila lavoratrici subordinate che hanno chiesto almeno qualche giorno di congedo nel 2011 (ultimi dati Inps).

Il bonus va utilizzato negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio (i tre mesi dopo il parto o l'adozione) per un massimo di 6 mesi.

La domanda va presentata all'Inps per via telematica e può essere fatta anche se la madre ha già usufruito in parte del congedo. Si può accedere al beneficio, precisa l'Inps, anche per più figli. E' divisibile solo per frazioni mensili intere (a differenza del congedo parentale che si può usare anche solo per alcuni giorni).

Le lavoratrici part time potranno avere un contributo riparametrato per la loro prestazione lavorativa.

Per l'asilo nido il contributo sarà erogato direttamente dall'Inps alla struttura (accreditata) prescelta dalla mamma mentre il contributo per baby sitting sarà concesso sotto forma di buoni lavoro.

Cessione di prodotti agricoli

L'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha risposto al quesito giuridico posto da Confindustria e relativo all'eventuale superamento della disposizione concernente i termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

In particolare, la risposta (nota n. 5401 del 26 marzo 2013) ritiene che, in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo e del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali afferenti alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui al citato art. 62, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2012 di attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali.

Adempimenti

Beni ai soci

Nuova scadenza per l'invio dei dati relativi ai beni dell'impresa (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili) concessi in godimento a soci o familiari.

Il termine viene posticipato al 15 ottobre, per consentire all'Agenzia delle Entrate di valutare le proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria in merito alla tipologia di informazioni da comunicare e alle modalità di trasmissione.

L'adempimento trae origine dalla norma dettata dall'articolo 2, comma 36-*sexiesdecies*, del decreto legge n. 138/2011, con l'obiettivo di recuperare base imponibile non dichiarata attraverso l'individuazione degli effettivi intestatari di determinati beni.

Il provvedimento attuativo del 16 novembre 2011, nello stabilire modalità e termini per la comunicazione, aveva inizialmente fissato nel 31 marzo 2012 il termine ultimo per provvedervi. Termine che, successivamente, era già stato spostato al 31 marzo di quest'anno.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Martedì 2	EAS Obbligo di presentazione del modello Eas per gli enti non commerciali in caso di modifiche dei dati precedentemente comunicati.
Martedì 2	IMU Dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Martedì 16	IVA Pagamento della seconda rata del saldo annuale risultante dalla dichiarazione Iva per i contribuenti che hanno optato per il pagamento a rate. Sulla rata sono dovuti interessi dello 0,33%.
Martedì 30	ENTI NON COMMERCIALI Termine per la redazione di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione.
Martedì 30	MUD Presentazione (su supporto cartaceo o magnetico) della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti speciali, tossici e nocivi e materiali riutilizzabili – Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).